REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO

###

Il Tribunale di Catanzaro, ### in materia di ### riunito in camera di consiglio e così composto: Dott.ssa ###ssa ### rel. ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. ###, avente ad oggetto «### delle delibere di assemblea», promossa da ### S.R.L. (P.IVA ###), in persona del Curatore Avv. ### , rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione, dall'Avv. ### (PEC ###), ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale, sito in ### alla Via ### - parte attrice - ### (C.F. ###), in qualità di amministratore della società ### S.r.l. - parte convenuta contumace –

Conclusioni: come da note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 20.2.2026.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La curatela del fallimento della società ### S.r.l. (d'ora in avanti breviter: curatela o fallimento) ha convenuto in giudizio, ai sensi dell'art. 146 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. L. Fall.), ### amministratore della società (dal 21.1.1997 all'8.10.1997 e, in seguito, dal 12.6.2007 al 25.10.2013), chiedendo, con atto di citazione, ritualmente notificato, che sia accertata la responsabilità per gli atti di mala gestio posti in essere tra il 2012 e il 2013 e sia, conseguentemente, condannato al risarcimento dei danni arrecati alla società, da quantificarsi nella misura di € 2.731.658,01 (pari alla differenza tra il passivo e l'attivo fallimentare), ovvero, in subordine, di € 1.514.546,61 (corrispondente agli importi distratti dal patrimonio sociale) o, ancora, in quella, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa.

A fondamento delle promosse azioni di responsabilità - tanto di quella sociale, quanto di quella riconosciuta ai creditori sociali - è stato dedotto: 1. che «[l]a ### S.r.l. è stata costituita in data ### […], con oggetto sociale "…l'attività prevista per gli uffici di viaggio e turismo, promozione e produzione di turismo, rappresentanza di operatori turistici e gestione di villaggi turistici ecc."»; 2. che «[i]l capitale sociale veniva deliberato e sottoscritto in £ 20.000.000 così suddiviso: - ### (cf. ###) quote 6.600 x £ 1.000 nominali £ 6.600.000 - ### (cf. ###) quote 6.600 x £ 1.000 nominali £ 6.600.000 - DI ### (###) quote 6.800 x £ a.000 nominali £ 6.800.000 »; 3. che «[n]ell'atto costitutivo veniva nominato amministratore unico il ### 4. che, in data ###, si ebbe lo «scioglimento della società e sua messa in liquidazione, nomina del liquidatore in persona di ### ### […]»; 5. che, in data ###, vi fu la «cancellazione dal Registro delle ### di ### per trasferimento e nuova iscrizione al ### di ### 6. che, in data ###, venne pronunciata «dichiarazione di fallimento della ### su istanza di ### 7. che «[r]iassumendo dunque, la società fallita ha visto alternarsi i seguenti amministratori: - dal 21.01.1997 al 08.10.1997 ### - dal 08.10.1997 al 12.06.2007 D'### - dal 12.06.2007 al 25.10.2013 ### - dal 25.10.2013 al 27.11.2014 D'### - dal 27.11.2014 al 06.06.2017 ### ###»; 8. che «[a]nche le quote sociali sono state soggette a continue cessioni: inizialmente il capitale sociale era così suddiviso: - ### 33%; - ### 33%; - ### 34%». Con atto del 03.07.1997 ### cede le sue quote a ### ed il capitale sociale risulta così suddiviso: - ### 66%; - ### 34%. Con atto del 16.04.2013 ### cede le sue quote a ### che pertanto detiene il 100% delle quote: - ### 100%. Infine pochi mesi dopo, con atto del 30.10.2013 ### cede le sue quote a D'### ed il capitale sociale risulta interamente in capo allo stesso»; 9. che «[n]ell'anno 2013 si assiste […] ad un repentino declino della società; […] emerge in primo luogo una drastica riduzione dei ricavi, passati da 4,8 milioni di euro nel 2012 a 1,3 milioni di euro nel 2013, alla quale non è però conseguita una corrispondente riduzione dei costi, passati da 4,7 milioni di euro nel 2012 a 3,6 milioni di euro nel 2013»; 10. che «[l]'attivo è stato completamente azzerato in ogni sua voca, sia con riguardo

alle immobilizzazioni materiali ed immateriali che con riguardo ai crediti ed alle disponibilità liquide; principalmente riguardo ai crediti si evidenzia che gli stessi sono passati da 3 milioni di euro nel 2012 a soli 103 mila euro nel 2013, al contrario dei debiti rimasti quasi invariati. Evidentemente tutti i crediti indicati nel bilancio 2012 non sono stati incassati bensì portati a perdita nell'esercizio successivo 2013, che difatti è stato chiuso in negativo per 2,3 milioni di euro»; 11. che «[l]a fallita era intestataria dei seguenti rapporti di conto corrente bancario: - ### c/c 1476 saldo al 31.12.2014 € -3.733,11; - ### c/c 286640 saldo al 31.12.2014 € -57.410,40; (...) c/c 43371914 saldo al 31.12.2014 € -7669,33; ### c/c 1058412 saldo al 31.12.2014 € -280.389,00; ### c/c 1153274 saldo al 31.12.2014 € - 407.963,02; ### c/c 23351 saldo al 31.12.2014 € -34.531,47; ### c/c 16171 saldo al 31.12.2014 € -310.651,30. Detti conti risultano movimentati sino all'anno 2013/2014»; 12. che «[a]ll'esito dell'udienza di verifica dei crediti tenutasi innanzi al ### in data ###, lo stato passivo del fallimento riporta debiti per un totale complessivo di € 2.731.658,01 […]»; 13. che «[e]saminata la documentazione allegata dal creditore [n.d.r. ### del ### a corredo della domanda [n.d.r. di insinuazione al passivo fallimentare], raffrontata alla contabilità della fallita ed acquisite specifiche informazioni dai clienti, è emerso che l'amministratore unico della ### ha posto in essere una ben congegnata attività decettiva ai danni della ### dalla quale si faceva anticipare l'importo capitale di numerosissime fatture commerciali emesse nei confronti dei clienti della ### ma rivelatesi del tutto false, non collegate ad alcuna prestazione di servizi e neppure mai consegnate ai clienti, e successivamente, dopo aver ottenuto l'anticipazione dalla ### emetteva note di credito nei confronti degli stessi clienti a storno totale delle fatture emesse»; 14. che «[i]n altri casi invece le fatture trovano corrispondenza in contabilità, nel senso che risultano regolarmente registrate ed annotate nei libri, tuttavia le stesse non venivano spedite ai clienti e, soltanto, dopo aver ottenuto l'anticipazione della ### venivano stornate con l'emissione di note di credito; a ciò si aggiunga che, mentre le fatture "veritiere" emesse dalla fallita riportano una precisa

descrizione dei servizi resi nonché gli importi sempre differenti in relazione alle prestazioni erogate, le fatture "false" non riportano alcuna descrizione del servizio (se non limitatamente alla generica dicitura "acconto soggiorno…") e vengono emesse per importi sempre arrotondati al centinaio o al migliaio di euro»; 15. che «[c]on tali espedienti l'amministratore della fallita ### ha ottenuto nel tempo, da parte degli istituti di credito ### del ### e ### la disponibilità di somme per circa 1,3 milioni di euro»;
16. che «è emerso altresì che ogni qual volta la società otteneva dalle banche le disponibilità liquide richieste con l'anticipazione delle fatture, le somme accreditate sui conti correnti venivano puntualmente ed immediatamente "girate" in favore di altre società, tutte collegate e/o comunque riconducibili agli amministratori della fallita ### e D'### i quali hanno rivestito la qualità di soci delle seguenti società: - D'### (###) e ### (###); - ### (###), ### (###), ### 2012 ### (###), ### (###), ### (###). Riassumendo […] sono stati effettuati i seguenti pagamenti: a favore di ### € 575.382,15; - a favore di ### € 500.030,15; - a favore di ### 2012 ### € 134.551,65; a favore di ### € 164.622,12; a favore di ### € 139.960,54»;
17. che «[q]uanto ai pagamenti effettuati in favore dell'amministratore ### per complessive € 139.960,54, i bonifici bancari hanno come causale "rimborso finanziamento"; sul punto si rammenta che l'amministratore ha versato sul conto acceso presso la ### la somma complessiva di € 210.000,00 azzerando così il debito della società verso la banca; si rammenta ancora che: il "credito" dell'amministratore per operazioni di finanziamento societario ha natura meramente chirografaria, e dunque tali pagamenti in suo favore configurano una lesione della par condicio creditorum»; 18. che «l'amministratore, con il proprio contegno, ha, da un lato, aggravato il dissesto della società, mediante l'appostamento di attività inesistenti ed il conseguente ingiustificato indebitamento bancario.
Dall'altro, ha distratto le somme truffate, destinandole a fini personali»; 19. che il «danno dovrà essere liquidato nella misura di € 2.731.658,01, pari alla differenza tra il passivo e l'attivo fallimentare [ovvero] in subordine, la misura del danno non potrà

essere inferiore ad € 1.514.546,61, pari agli importi drenati dalla società fallita in beneficio di altre società riconducibili al ### in assenza di qualsiasi giustificazione e causale».
Stante quanto rilevato, il fallimento ha rassegnato le seguenti conclusioni che sia «[v]oglia l'On. Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accertata e dichiarata la responsabilità del convenuto, in qualità di amministratore p.t. della ### srl, iscritta al ### delle ### di ### al n. REA MI-1524305, P.IVA ###, condannarlo al risarcimento in favore dell'attore, per le causali di cui in narrativa, della somma di € 2.731.658,01, ovvero di quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa. Con vittoria di spese di lite, da distrarsi».
Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. e dichiarata la contumacia del convenuto, il ### ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 2.3.2023.
Dopo una serie di rinvii, all'udienza del 20.2.2026, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

RAGIONI DELLA DECISIONE

I. Il thema decidendum.
La questione oggetto del presente giudizio - promosso dalla curatela fallimentare mediante esercizio, ai sensi dell'art. 146 L. Fall., dell'azione sociale di responsabilità e di quella spettante ai creditori sociali di cui agli artt. 2393 e 2394 c.c. - concerne l'accertamento delle gravi condotte gestorie imputate a ### (il quale fu amministratore della dissolta società ### S.r.l., dal 21.1.1997 all'8.10.1997 e, dopo, dal 12.6.2007 al 25.10.2013) e l'eventuale, successiva, statuizione di condanna dello stesso al risarcimento dei danni arrecati alla fallita società.
III. In ordine all'azione sociale di responsabilità e di quella spettante ai creditori sociali esercitate dal curatore ex art. 146 L. Fall.
Ritiene il Tribunale opportuno e utile, ai fini di una più facile intellegibilità della motivazione, premettere quanto segue.

III.1. In primo luogo, va rammentato, stante il periodo temporale in cui furono commesse le condotte addebitate all'amministratore convenuto, che, in tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, la riforma societaria operata col D.Lgs. n. 6/2003, benché non contenesse più il richiamo, negli artt. 2476 e 2487 c.c. c.c., agli artt. 2392, 2393 e 2394 c.c., e cioè alle norme in materia di società per azioni, non ebbe come effetto quello di negare la legittimazione del curatore della società a responsabilità limitata fallita, all'esercizio delle azioni di cui all'art. 146 L. Fall., essendo tale organo abilitato all'esercizio di qualsiasi azione di responsabilità contro amministratori, organi di controllo, direttori generali e liquidatori di società (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. I, Sent., 21.7.2010, n. 17121; Cass. civ., Sez. I, Sent., 26.8.2016, n. 17359).
III.2. In secondo luogo, stante l'evoluzione giurisprudenziale sull'argomento, occorre sottolineare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, l'azione di responsabilità esercitata dal curatore, ai sensi dell'art. 146 L. Fall., cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c., in favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, in relazione alle quali «assume contenuto inscindibile e connotazione autonoma - quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale unitariamente considerato a garanzia sia degli stessi soci che dei creditori sociali, implicando una modifica della legittimazione attiva, ma non della natura giuridica e dei presupposti delle due azioni, che rimangono diversi ed indipendenti. Ne discende che la mancata specificazione del titolo nella domanda giudiziale, lungi dal determinare la sua nullità per indeterminatezza, fa presumere, in assenza di un contenuto anche implicitamente diretto a far valere una sola delle azioni, che il curatore abbia inteso esercitare congiuntamente entrambe le azioni (### 1, Sentenza n. 23452 del 20/09/2019; Cass. n. 19340/2016). Tali azioni, peraltro, non perdono la loro originaria identità giuridica, rimanendo tra loro distinte sia nei presupposti di fatto, che nella disciplina applicabile, differenti essendo la distribuzione dell'onere della prova, i criteri di determinazione dei

danni risarcibili ed il regime di decorrenza del termine di prescrizione (v. anche: Cass. Sez. 1, sent. n. 24715 del 04/12/2015; Cass., sent. n. 15955 del 20/09/2012)» (così, di recente, Cass. civ., Sez. I, Ord., 22.5.2024, 14243).
Ciò posto, risulta evidente che, nella fattispecie in esame, la domanda espressa dalla curatela fallimentare debba far presumere, in assenza di un contenuto anche implicitamente diretto a far valere una sola delle azioni, che il curatore abbia inteso esercitare congiuntamente entrambe le azioni (cfr., in tema, Cass. civ., Sez. I, Sent., 20.9.2019, n. 23452).
III.3. In terzo luogo, giova ricordare che l'azione sociale di responsabilità di amministratori e sindaci di società di capitali ha natura contrattuale, sicché spetta alla «dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità fra queste ed il danno verificatosi, mentre incombe sugli amministratori e sindaci l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro» (cfr., tra le molte, civ., Sez. II, Ord., 20.9.2024, n. 25260; Cass. civ., Sez. I, Ord., 7.2.2020, 2975; Cass. civ., Sez. I, Sent., 31.8.2016, n. 17441; Cass. civ., Sez. I, Sent., 11.11.2010, n. 22911).
III.4. In quarto luogo, l'azione di responsabilità di amministratori e sindaci spettante ai creditori sociali ex art. 2394 c.c., disposizione applicabile, per "prescrizione" giurisprudenziale, anche alle società a responsabilità limitata ex art. 2394 c.c. (si trattò di una questione interpretativa superata in via pretoria e fatta propria, per tabulas, dal legislatore che, col D.Lgs. 14/2019, introduttivo nel nostro ordinamento del ### della crisi dell'impresa e dell'insolvenza, ha aggiunto un "nuovo" sesto comma all'art. 2476 c.c., entrato in vigore il ###, che ha letteralmente riprodotto il contenuto dell'art. 2394 c.c., in tema di società per azioni) ha natura extracontrattuale, è priva di carattere surrogatorio ed è dotata di un autonomo regime giuridico dell'onere della prova e della prescrizione (cfr., in senso conforme, (Cass. civ., Sez. I, Ord., 30.7.2025, n. 22002; Cass. civ., Sez. I,

Sent., 4.12.2015, n. 24715; Cass. civ., Sez. I, Sent., 12.6.2007, 13765).
Trattasi, quindi, di una fattispecie riconducibile all'alveo della clausola generale del neminem lædere e «ricostruibile […] come lesione esterna dell'aspettativa di prestazione (come osservato in dottrina), giacché l'amministratore della società debitrice, quale terzo rispetto al rapporto obbligatorio intercorrente fra il creditore e la società stessa, ha pregiudicato l'aspettativa della prestazione in quanto, violando le norme poste a tutela dell'integrità del patrimonio sociale e determinando l'insufficienza delle necessarie risorse patrimoniali, ha impedito l'adempimento volontario da parte della compagine debitrice e la realizzazione della pretesa in via esecutiva. Questa lesione esterna dell'aspettativa di prestazione viene ad esistenza solo quando […] la prestazione che la società non può più adempiere trova titolo nella responsabilità degli amministratori per inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale ed è condizionata all'insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare i creditori» (Cass. civ., n. 22002/2025 cit.).
Pertanto, la curatela, quando agisce per la reintegrazione del patrimonio della società fallita, propone contemporaneamente sia l'azione sociale ex art. 2393 c.c., sia quella spettante ai creditori di cui all'art. 2394 c.c., le quali risultano entrambe finalizzate ad acquisire all'attivo fallimentare ciò che è stato sottratto per fatti imputabili agli amministratori.
III.5. Infine, occorre sottolineare che, a seguito della sentenza delle ### n. 9100/2015 (che ha risolto definitivamente un contrasto insorto nella giurisprudenza di legittimità), la Suprema Corte ha chiarito che nell'azione di responsabilità promossa dal curatore a norma dell'art. 146 L.
Fall., «la mancata (o irregolare) tenuta delle scritture contabili, pur se addebitabile all'amministratore convenuto, non giustifica che il danno risarcibile sia determinato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato quale parametro per una liquidazione equitativa solo ove ne sussistano le condizioni, ovvero semprechè il ricorso ad esso

sia, in ragione delle circostanze del caso concreto, logicamente plausibile e, comunque, l'attore abbia allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore medesimo. Invero […] una correlazione tra le condotte dell'organo amministrativo e il pregiudizio patrimoniale dato dall'intero deficit patrimoniale della società fallita può prospettarsi soltanto per quelle violazioni del dovere di diligenza nella gestione dell'impresa così generalizzate da far pensare che proprio in ragione di esse l'intero patrimonio sia stato eroso e si siano determinate le perdite registrate dal curatore; o comunque per quei comportamenti che possano configurarsi come la causa stessa del dissesto sfociato nell'insolvenza. Ne discende, in termini generali, che dall'omessa o irregolare tenuta della contabilità (che pure integra la violazione di specifici obblighi di legge in capo agli amministratori e che può, di per sè, essere potenzialmente, ma non necessariamente, produttiva di un pregiudizio) non può derivare la conseguenza che il pregiudizio stesso si identifichi nella differenza tra il passivo e l'attivo accertati in sede fallimentare» (Cass. civ., Sez. I, Ord., 17.5.2021, n. 13220; cfr., altresì, Cass. civ., Sez. I, Ord., 12.5.2022, 15245).

IV. In ordine all'azione sociale di responsabilità nei confronti dell'amministratore convenuto. ### è fondata e, pertanto, va accolta.

IV.1. Come già evidenziato, secondo il tetragono orientamento della Suprema Corte, data la natura contrattuale dell'azione sociale di responsabilità, incombe sulla società (in specie, sulla curatela fallimentare), in applicazione dei principi di diritto enunciati nella sentenza delle ### n. 13533/2001, soltanto la prova della fonte del suo diritto (recte: il rapporto di amministrazione tra la società e il convenuto quale suo amministratore), potendosi limitare, per il resto, a dedurre (e dimostrare) le scelte gestorie e i pregiudizi che, alla stregua del criterio della causalità adeguata, le stesse hanno prodotto. Spetta, per contro, all'amministratore, a fronte delle condotte gestorie dedotte dalla curatella, il compito di

dimostrare il fatto estintivo del dovere gestorio asseritamente inadempiuto, e cioè di aver agìto con la diligenza professionale dallo stesso esigibile in relazione alla situazione concreta.
IV.2. In applicazione delle suddette coordinate ermeneutiche, ritiene il Tribunale che le condotte tenute dal convenuto ### siano state poste in essere, in modo inequivocabile, in violazione del generale obbligo di esercitare le proprie funzioni con diligenza (duty of care), avendo, con dolo, dato vita ad un vero e proprio disegno criminoso, consistente nel creare fatture "false" per servizi e forniture mai eseguite nei confronti dei fornitori, simulando, in tal modo, l'esistenza di crediti, che venivano, poi, ceduti, in base al "meccanismo" dello sconto bancario, agli istituti bancari, i quali ne "anticipavano" i relativi importi all'amministratore (previa deduzione dell'interesse), che, infine, li "girava" a società a lui riconducibili, oltre che a sé stesso.
All'esito di tali cessioni, è innegabile l'ingente danno patrimoniale provocato dall'amministratore alla società ### s.r.l., la quale, per effetto del descritti artifici contabili, appariva creditrice nei confronti di una pluralità di fornitori, mentre le somme che le banche corrispondevano al convenuto (che così "monetizzava" i crediti fittizi) venivano distratte dal patrimonio della società, aggravando la sua esposizione debitoria, stante le pretese restitutorie legittimamente fatte valere dagli istituti di credito, le quali, insieme a quelle del ### hanno determinato la declaratoria di fallimento.
IV.3. Innanzitutto, occorre rilevare che il suddetto programma criminoso fu attuato dal convenuto nel torno di tempo compreso tra il 2012 e la fine del 2013, periodo nel quale egli era divenuto amministratore unico della fallita società di capitali (precisamente, dal 12.6.2007 al 25.10.2013), essendo subentrato, per effetto della modifica delle regole statutarie di amministrazione della società, al ### del Consiglio di ### D'### Inoltre, va sottolineato che, con atto di cessione di quote, stipulato in data ###, con la società ### S.r.l., il convenuto divenne titolare del 100% del capitale sociale, pagando un prezzo di € 45.000,00 e che, solamente in data ### (a distanza, quindi, di circa sei mesi), egli cedette tutte le quote della società ### S.r.l. (della quale era,

peraltro, cessato dalla carica appena cinque giorni prima) a D'### stavolta, però, per un corrispettivo notevolmente inferiore, ossia € 5.000,00.
Con riferimento alla situazione patrimoniale e finanziaria della società ### S.r.l., va, poi, evidenziato che il bilancio dell'esercizio 2013 dava atto di una profonda crisi sociale, delineando un quadro economico che, in controtendenza rispetto a quanto risultante da quello precedentemente approvato, caratterizzato da un gravissimo deterioramento di ogni posta contabile. Infatti, dal confronto tra i due bilanci di esercizio (v. All. g), si evince che: ### vi è stato l'azzeramento delle immobilizzazioni, sia immateriali, che materiali; ### i crediti sono da € 2.728.572,00 sono diminuiti sino ad arrivare ad € 103.538,00, il che - come affermato dalla curatela fallimentare - si potrebbe spiegare col fatto che gli stessi, andando insoluti, sono stati portati "a perdita" nel bilancio successivo; ### il patrimonio netto da € 107.059,00 ha assunto un valore ampiamente negativo, ossia € -2.236.036,00; ### il totale del valore della produzione è sceso da € 4.828.421,00 ad € 1.314.379, mentre i relativi costi sono sì diminuiti, ma non certo nella medesima percentuale, essendo passiti da € 4.778.022,00 ad € 3.629.801,00.
Ebbene, è lapalissiano che, in un solo anno di esercizio, vi sia stato un vero e proprio tracollo della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, che ha, poi, portato, di lì a breve (e, precisamente, il ###), allo scioglimento e alla messa in liquidazione volontaria e, infine, alla declaratoria di fallimento (6.6.2017).
IV.4. Ciò detto, occorre, adesso, analizzare le condotte fraudolente e distrattive tenute dall'amministratore in danno degli istituti di credito e della società ### S.r.l.
IV.4.1. Rispetto alla posizione della ### S.p.A. (in cui, nel 2014, fu fusa per incorporazione la banca ### del ###, va rilevato che, come risulta dalla domanda di ammissione al passivo fallimentare, la stessa risulta essere titolare di un credito chirografario pari ad € 709.262,58, così suddiviso: (-) € 105.602,76, per saldo debitore relativo al c/c n. 1058412, comprensivo di interessi al 30.06.2013; (-) € 3.171,56, per interessi calcolati sul saldo debitore del c/c n.

1058412, dal 1° luglio 2013 alla data del fallimento secondo il tasso legale; (-) € 45.600,00, quale importo capitale per fatture commerciali estere già anticipate SBF e radiate alla scadenza in conseguenza del mancato pagamento delle stesse; (-) € 1.606,86 a titolo di interessi calcolati sull'importo capitale fatture commerciali estere già anticipate SBF e radiate alla scadenza in conseguenza del mancato pagamento delle stesse; (-) € 537.149,26 quale importo capitale per fatture commerciali ### già anticipate in favore della società fallita e radiate alla scadenza per mancato pagamento; (-) € 16.132,14, a titolo di interessi calcolati sull'importo capitale delle fatture commerciali ### già anticipate SBF e radiate alla scadenza a causa del mancato pagamento dal 1° settembre 2013 alla data del fallimento secondo il tasso legale.

La curatela fallimentare ha, poi, depositato in atti le fatture emesse dalla società ### S.r.l. e, in suo luogo, dall'amministratore convenuto, le quali, dalle verifiche incrociate con le scritture contabili, sono risultate false, in quanto o non corrispondenti a quelle registrate (stante la diversità di importo e di destinatario) o perché riguardanti prestazioni mai eseguite, come confermato dai "presunti" fornitori, alcuni dei quali hanno, infatti, dichiarato di non averle mai ricevute, mentre altri di non aver mai avuto rapporti commerciali con la società ### S.r.l..

In altri casi, le fatture, oggetto di sconto bancario, benché "veritiere", nel senso che risultavano regolarmente registrate e annotate nelle scritture contabili della fallita società, non vennero mai spedite ai clienti, cosicché l'amministratore potesse procedere a incassare l'"anticipo" da parte delle ### A ciascuna di tali fatture faceva, poi, seguito una corrispondente nota di credito, a storno di quella precedentemente emessa.

IV.4.2. Con riferimento alla posizione della ### S.p.A., va detto che la stessa fu ammessa al passivo fallimentare per la complessiva somma, comprensiva di interessi, di € 356.764,89, così composta: (-) € 35.098,64, quale saldo debitorio del c/c n. 500023351, al 31.12.2016, oltre interessi dal 1° gennaio 2017; (-) € 315.702,58, quale saldo debitorio del c/c 500016171 al 31.12.2016, oltre interessi dal 1° gennaio 2017.

IV.4.2. Relativamente, infine, alla posizione di ### S.p.A., nota anche come ### S.p.A. (oggi ### S.p.A.), va fatto notare che la stessa non ha presentato domanda di ammissione al passivo fallimentare, in quanto è emerso, dall'esame degli estratti conto, che tale debito è stato pagato da ### mediante quattro distinti bonifici bancari dell'importo complessivo di € 210.000,00.
IV.5. Come ben evidenziato dal curatore fallimentare, la grande parte delle uscite della ### S.r.l., registrate nell'anno 2013, andarono a confluire sui conti correnti di società riconducibili a D'### (### S.r.l. e ### S.r.l.) e allo stesso ### (### S.r.l., ### S.r.l., ### 2012 S.r.l., ### S.r.l., ### S.r.l.), il quale, peraltro, si fece direttamente destinatario di una parte di tali somme.
Nel complesso, l'amministratore riuscì a distrarre dal patrimonio della società ### S.r.l. la complessiva somma di € 1.514.546,61, come risultante dall'aggregazione degli importi dei plurimi bonifici annotati negli estratti conto - allegati in atti - delle banche ### S.p.A., ### S.p.A., ### S.p.A. e ### S.p.A.
In particolare, i predetti trasferimenti di danaro possono essere così riassunti: (-) € 575.382,15 in favore di ### S.r.l.; (-) € 500.030,15 in favore di ### S.r.l.; (-) € 134.551,64 in favore di ### 2012 S.r.l.; (-) € 164.622,12 in favore di ### S.r.l.; (-) € 139.960,54 in favore dello stesso ### La curatela non è stata in grado di capire «se i servizi e le forniture fatturati alla ### (e da questa pagati in largo anticipo) corrispondano a prestazioni effettivamente rese nei suoi confronti, o se trattasi invece di fatture false create appositamente al fine di distrarre ingenti somme di denaro dalle casse della fallita», purtuttavia non si può non rimarcare, per usare un eufemismo, la "stranezza" di tali bonifici, che: ### avevano come beneficiarie società ricollegabili all'amministratore; ### non erano diretti a saldare alcuna fattura, né all'adempimento di alcun debito della società ### S.r.l.; ### venivano regolarizzati contabilmente mediante l'emissione - dopo molti mesi dal trasferimento del danaro - di fatture cumulative da parte società beneficiarie.
Infine, quanto ai pagamenti effettuati dalla società ### S.r.l. a vantaggio dell'amministratore, si evidenzia che gli stessi recavano

la causale “rimborso finanziamento”; finanziamento che aveva natura chirografaria, sicché la restituzione avvenne in aperto contrasto con il principio della par condicio creditorum, il quale impone - come noto - che i debiti siano pagati nel rispetto dell'ordine dettato dalle cause legittime di prelazione e, più in generale, dell'ordine di pagamento dei creditori come ricostruibile in ragione della natura del credito.
Per tutti questi motivi, ritiene il Tribunale che la curatela fallimentare sia stata in grado di dimostrare le gravi irregolarità gestorie addebitate al convenuto, il quale, come in più punti sottolineato, ha dato vita ad un vero e proprio disegno criminoso volto a “monetizzare” crediti risultanti da fatture, in vario modo, false, per poi trasferire le somme di danaro acquisite al patrimonio sociale a soggetti giuridici ad egli riferibili, oltre che a sé stesso, contribuendo in tal guisa, in modo sostanziale, all'aggravamento del dissesto della società ### S.r.l., nel cui passivo fallimentare i già citati istituti di credito hanno insinuato i rispettivi crediti.
V. In ordine all'azione di responsabilità dell'### convenuto spettante ai creditori sociali. ### è fondata e, pertanto, va accolta.
Nel caso di specie, risultano integrati tutti i presupposti dell'azione in questione, per come individuati, ratione temporis, dall'art. 2394 c.c. In particolare: ### è evidente che il patrimonio sociale, al momento di proposizione dell'azione era (ed è) insufficiente a soddisfare i creditori sociali; insufficienza che, invero, si è manifestata ancor prima della dichiarazione di insolvenza; ### l'### per quanto detto, si è reso responsabile della violazione delle più elementari regole in tema di conservazione del patrimonio sociale; ### è stato accertato che sussiste un rapporto di causalità tra il pregiudizio subìto dalla società ### S.r.l. (pari alle risorse da essa drenate) e le condotte di mala gestio poste in essere dall'amministratore.
Venendo, poi, in rilievo un'azione volta a far valere una responsabilità di natura extracontrattuale (in specie, da lesione del credito), è richiesto, ai fini dell'integrazione della fattispecie, il dolo o la colpa dell'agente, quale elemento subiettivo di imputazione della condotta illecita.

Ebbene, non si dubita che, nella vicenda de qua, costui abbia agìto con la consapevolezza e la volontà di realizzare un profitto personale, creando, prima, artificiosamente le condizioni atte a trarre in inganno gli istituti bancari e, poi, destinando le somme ricevute a proprio vantaggio.
In altre parole, si può affermare che la società ### S.r.l., negli anni 2012-2013, fu utilizzata dal convenuto come una sorta di c.d. "cartiera", funzionale alla produzione di fatture false da "convertire" in danaro, da impiegare a fini meramente personali.
V. In ordine alla quantificazione del danno.
Si ritiene che non possa trovare accoglimento la richiesta formulata, in via principale, dalla curatela fallimentare, avente ad oggetto la condanna dell'amministratore al pagamento della somma di € 2.731.658,01, pari alla differenza tra l'attivo e il passivo fallimentare, non sussistendo le condizioni per addivenire a tale forma di liquidazione equitativa del danno.
Infatti, la curatela fallimentare, nonostante, nella relazione ex art. 33 L.
Fall., avesse messo in evidenza che la ### mancanza delle scritture contabili - costituita dai «pochi documenti consegnati e dalle scarsissime informazioni che il ### socie ### ha saputo fornire» - non consentisse di «ricostruire le movimentazioni e gli affari della società; si consideri inoltre che risultano depositati i bilanci sino all'anno 2013, mentre non risultano depositati quelli successivi fino alla dichiarazione di fallimento», non si è prodigata nell'indicare i motivi che rendevano impossibile l'accertamento degli specifici effetti dannosi prodottisi, in concreto, ed eziologicamente riconducibili alla condotta dell'amministratore.
Al contrario, si ritiene di accogliere, in punto di quantificazione del danno, la domanda di condanna proposta, in via subordinata, dalla curatela fallimentare, in cui il pregiudizio patrimoniale è stato determinato nella misura di € 1.514.546,61, pari al depauperamento del patrimonio sociale determinato dalla condotta dolosa dell'amministratore, corrispondente alle somme che furono incassate dalla società ### S.r.l. (per effetto delle operazioni di sconto bancario) e, successivamente, destinate a suo beneficio, in modo diretto o in via mediata.

IV. In ordine alle spese di lite.
La regolamentazione delle spese segue il principio di soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (e ss.mm.ii.), tenuto conto di quanto previsto dall'art. 6 D.M. 147/2022, avuto riguardo allo scaglione compreso tra € 1.000.00,01 ed € 2.000.000,00, con riferimento ai minimi tariffari, attesa la bassa complessità della presente controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catanzaro, ### in materia di ### definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: ACCOGLIE le azioni di responsabilità promosse, ai sensi dell'art. 146 L.
Fall., dal curatore fallimentare della società ### S.r.l. nei confronti dell'amministratore ### e, per l'effetto, lo ### a risarcire la curatela fallimentare della somma di € 1.514.546,61, oltre interessi di mora al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo; ### alla rifusione, in favore della curatela del fallimento della società ### S.r.l., delle spese di lite, che si liquidano, nella somma di € 21.673,00, per compensi professionali (fase di studio: € 2.852,00; fase introduttiva: € 1.882,00; fase istruttoria e/o trattazione: € 11.730,00; fase decisionale: € 5.209,00), oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% degli onorari, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore.